



COMUNICATO UFFICIALE N.212 **Stagione Sportiva 2019/2020**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. dal N. 184/AA al N. 187/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 DICEMBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 184/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1503 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Vincenzo PALLINI, e della società A.S.D. REAL BELLANTE avente ad oggetto la seguente condotta:

VINCENZO PALLINI, Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. REAL BELLANTE all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportivo, in relazione all'art. 94 ter, comma 2, delle N.O.I.F., per non aver depositato gli accordi economici sottoscritti con le calciatrici Ciccale Kira (tesseramento del 7.12.2016), Cimini Giorgia (tesseramento del 7.10.2017), Cortellucci Laura (tesseramento del 12.08.2018), Cuomo Mirta (tesseramento del 23.09.2015), D'Egidio Elisa (tesseramento del 6.09.2018), De Remigis Chiara (tesseramento del 12.08.2018), Di Carlo Silvia (tesseramento del 17.08.2019), Di Lodovico Michela (tesseramento del 17.09.2013), Di Marco Giorgia (tesseramento dell'8.09.2017), Guerri Giulia (tesseramento del 27.09.2017), Jonuzovski Laura (tesseramento del 14.09.2018), Maranella Jessica (tesseramento del 17.09.2013), Massi Edera (tesseramento del 15.10.2016), Olivieri Maria Cristina (tesseramento del 12.08.2018), Pezzotti Francesca (tesseramento dell'8.09.2017), Pino Chiara (tesseramento dell'8.09.2017), Rocci Donatella (tesseramento del 17.08.2019), Savini Domiziana (tesseramento del 6.09.2018), Stracciasacco Marika (tesseramento del 31.07.2019), Trapasso Loredana (tesseramento del 17.08.2019), Trapasso Michela (tesseramento del 17.08.2019), Valentini Giuseppina (tesseramento del 17.09.2013) per la stagione sportiva 2018/2019, entro il termine del 31/10/2018 stabilito dalla normativa federale;

A.S.D. REAL BELLANTE, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Vincenzo PALLINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante per conto della società A.S.D. REAL BELLANTE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Vincenzo PALLINI, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. REAL BELLANTE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 DICEMBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 185/AA

- Viste le comunicazioni della Procura Federale relative ai provvedimenti di conclusione delle indagini di cui ai procedimenti riuniti nn. 181 pf 19/20, 201 pf 19/20, 241 pf 19/20, 242 pf 19/20 e 337 pf 19/20 adottati nei confronti del Sig. Sebastiano GRASSO, e della società A.S.D. CITTA' DI ACIREALE 1946 aventi ad oggetto la seguente condotta:

SEBASTIANO GRASSO, Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. CITTA' DI ACIREALE 1946 all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportivo, in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F. e, all'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver pagato al calciatore, Sig. Schiavino Marco, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. con decisione pubblicata con C.U. n. 142 del 8.11.2018, confermata dal TFN - Sez. Vertenze Economiche con decisione pubblicata con C.U. n. 21/TFN-SVE (dispositivo del 14.03.2019 e motivazione del 21.05.2019) e comunicata alla società il 23.05.2019; per non aver pagato al calciatore, Sig. Lordi Sabatino, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. con decisione pubblicata con C.U. n. 165 del 3.12.2018, confermata dal TFN - Sez. Vertenze Economiche con decisione pubblicata con C.U. n. 21/TFN-SVE (dispositivo del 14.03.2019 e motivazione del 21.05.2019) e comunicata alla società il 23.05.2019; per non aver pagato al calciatore, Sig. Lo Nigro Alessio, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. con decisione pubblicata con C.U. n. 168 del 4.12.2018, confermata dal TFN - Sez. Vertenze Economiche con decisione pubblicata con C.U. n. 21/TFN-SVE (dispositivo del 14.03.2019 e motivazione del 21.05.2019) e comunicata alla società il 23.05.2019; per non aver pagato al calciatore, Sig. Sciannamè Claudio Alessio, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. con decisione pubblicata con C.U. n. 168 del 4.12.2018, confermata dal TFN - Sez. Vertenze Economiche con decisione pubblicata con C.U. n. 21/TFN-SVE (dispositivo del 14.03.2019 e motivazione del 21.05.2019) e comunicata alla società il 23.05.2019, nel termine di trenta giorni dalla rispettiva comunicazione delle predette pronunce;

per non aver pagato al calciatore, Sig. Dario Barracco, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. con decisione pubblicata con C.U. n. 142 del 8.11.2018, confermata dal TFN - Sez. Vertenze Economiche con decisione pubblicata con C.U. n. 24/TFN-SVE (dispositivo del 15.04.2019) e comunicata alla società il 3.06.2019;

per non aver pagato al calciatore, Sig. Cocimano Salvatore, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. con decisione pubblicata con C.U. n. 165 del 3.12.2018, confermata dal TFN - Sez. Vertenze Economiche con decisione pubblicata con C.U. n. 24/TFN-SVE (dispositivo del 15.04.2019) e comunicata alla società il 4.06.2019, nel termine di trenta giorni dalla rispettiva comunicazione delle predette pronunce;

per non aver pagato all'allenatore, Sig. Roberto Festa, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con lodo del 18.07.2019 (Vertenza n. 200/89), comunicato alla società a mezzo Pec ricevuta in data 21.07.2019, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

per non aver pagato al calciatore, Sig. Mattia Tumminelli, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. con decisione pubblicata con C.U. n. 366 del 20.6.2019, confermata dal TFN - Sez. Vertenze Economiche con decisione pubblicata con C.U. n. 9/TFN-SVE (dispositivo del 22.07.2019 e motivazione del 2.08.2019) e comunicata alla società a mezzo Pec ricevuta il 2.08.2019, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della predetta pronuncia;

per non aver pagato il calciatore, Sig. Giuseppe Russo, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. con decisione pubblicata con C.U. n. 46/1 del 17.07.2019, confermata dal TFN - Sez. Vertenze Economiche con decisione pubblicata con C.U. n. 8/TFN-SVE (dispositivo del 4.09.2019 e motivazione del 13.09.2019) e comunicata alla società a mezzo pec il 13.09.2019, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della predetta pronuncia;

A.S.D. CITTA' DI ACIREALE 1946, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Sebastiano GRASSO in proprio e, in qualità di legale rappresentante per conto della società A.S.D. CITTA' DI ACIREALE 1946;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 7 (sette) mesi di inibizione per il Sig. Sebastiano GRASSO, e di € 1.150,00 (millecentocinquanta/00) di ammenda e 4 (quattro) punti di penalizzazione per la società A.S.D. CITTA' DI ACIREALE 1946;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 DICEMBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 186/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società ATLETICO EUR SSD SRL con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 76/AA del 16 settembre 2019;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società ATLETICO EUR SSD SRL con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 76/AA del 16 settembre 2019.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 DICEMBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 187/AA

- Visto l'accordo ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società A.S.D. CASSIO CLUB con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 98/AA del 14 ottobre 2019;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società A.S.D. CASSIO CLUB con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 98/AA del 14 ottobre 2019.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 DICEMBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina